



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

PROT. A006RT/40 148/U 010.020

FIRENZE 12 02. 2016

Al Sindaco del
COMUNE DI MONTIGNOSO (MS)

e p.c. Al Presidente della
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Oggetto: Comune di MONTIGNOSO (MS)

L.R. 65/2014, artt. 30, 32 - Variante al Regolamento Urbanistico per "attività produttive contraddistinte da: Lotto 24H, Lotto 44H, Comparto 48R1" adottata con Del. C.C. n. 68 del 3.12.2015 ai sensi dell'art. 32 della LR 65/2014 e pubblicata sul BURT n. 2 del 13/01/16

Osservazione regionale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014

Si trasmette in allegato l'osservazione regionale alla Variante al Regolamento Urbanistico per "attività produttive contraddistinte da: Lotto 24H, Lotto 44H, Comparto 48R1", adottata con Del. C.C. n. 68 del 3.12.2015 ai sensi dell'art. 32 della LR 65/2014 e pubblicata sul BURT n. 2 del 13/01/16.

Il Settore Pianificazione del territorio, che ha predisposto l'osservazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014, resta a disposizione per gli approfondimenti che il Comune riterrà opportuni, nel quadro della collaborazione istituzionale tra le strutture tecniche prevista dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio.

Distinti saluti,

Il Direttore
Ing. Aldo Ianniello

AM



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

Settore Pianificazione del territorio

Oggetto: Comune di MONTIGNOSO (MS)

L.R. 65/2014, artt. 30, 32 - Variante al Regolamento Urbanistico per "attività produttive contraddistinte da: Lotto 24H, Lotto 44H, Comparto 48R1" adottata con Del. C.C. n. 68 del 3.12.2015 ai sensi dell'art. 32 della LR 65/2014 e pubblicata sul BURT n. 2 del 13/01/16

Osservazione regionale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014

Al Responsabile
Direzione Regionale
Urbanistica e Politiche Abitative
c.a. Ing. Aldo Ianniello

Si trasmette in allegato l'osservazione regionale alla Variante al Regolamento Urbanistico per "attività produttive contraddistinte da: Lotto 24H, Lotto 44H, Comparto 48R1", adottata con Del. C.C. n. 68 del 3.12.2015 ai sensi dell'art. 32 della LR 65/2014 e pubblicata sul BURT n. 2 del 13/01/16.

Il Settore Pianificazione del territorio, che ha predisposto l'osservazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014, resta a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni, nel quadro della collaborazione istituzionale tra le strutture tecniche prevista dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio.

Si precisa altresì che per eventuali chiarimenti e per gli aspetti organizzativi può essere fatto riferimento a:
arch. Alessandro Marioni, Responsabile P.O. tel. 0554385108 e-mail: alessandro.marioni@regione.toscana.it
arch. Lucia Meucci, Funzionario per il territorio tel. 0554383437 e-mail: lucia.meucci@regione.toscana.it

Cordiali saluti,

Il Dirigente del Settore
Arch. Antonella Turci

AM
AM



Oggetto: Comune di Montignoso (MS) - Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per "attività produttive contraddistinte da: Lotto 24H, Lotto 44H, Comparto 48R1" - Adozione ai sensi dell'art. 32 della LR 65/2014 con Del. C.C. n. 68 del 3.12.2015 - BURT n. 2 del 13/01/16
Osservazione regionale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014

Per i disposti della L.R. 65/14 art. 32 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 3.12.2015 il Comune di Montignoso ha adottato la Variante semplificata al RU in oggetto, trasmessa con nota ns. prot. 845 del 5/1/2016. L'avviso di adozione della variante è stato pubblicato sul BURT n. 2 del 13/1/2016.

La presente osservazione, che evidenzia gli elementi da approfondire in relazione alla compatibilità e alla coerenza della variante semplificata al Regolamento urbanistico con la legge regionale 65/2014 e con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvato con D.C.R. n. 37 del 27/3/2015 e pubblicato sul Burt n. 28 del 20.5.2015, è formulata anche nello spirito dell'articolo 53 della legge allo scopo di favorire lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa.

Descrizione degli interventi oggetto di proposta di variante semplificata

A seguito di 'Avviso pubblico ai sensi dell'art. 13 del DPGR 3/2007 relativo ad una variante parziale al regolamento urbanistico ed al Piano particolareggiato dell'Arenile inerente le attività produttive', approvato con delibera di G.C. n. 243 del 17.10.2014, l'A.C. dopo un'istruttoria delle proposte pervenute ha ritenuto portare avanti tre manifestazioni d'interesse, per le motivazioni esplicitate nella delibera di adozione in oggetto, tre proposte d'intervento per la cui realizzazione si rende necessario apportare una variante al regolamento urbanistico.

La variante interviene su tre ambiti interni al perimetro del territorio urbanizzato, così identificati:

- scheda n. 1 - Località Piedimonte/Lotto 44H;
- scheda n. 2 - Località Porta/Comparto 48 R1;
- scheda n. 3 - Località Parlascio/Area commerciale - Lotto 24H.

In linea generale si rileva che la descrizione dei tre interventi non rappresenta il quadro economico e produttivo d'insieme né a livello normativo, né cartografico. La descrizione degli interventi, l'inquadramento territoriale e urbanistico possono ulteriormente essere implementati laddove i riferimenti alle tavole di PS si limitano ad allegare gli stralci delle tavole privi di legenda, ed i riferimenti alle previsioni di piano strutturale, per quanto sinteticamente argomentate, non sono tuttavia supportate dagli estratti delle norme di piano strutturale correlate alla specifica disciplina che insiste sugli ambiti oggetto di variante. Si evidenzia che l'elaborato "Relazione e quadro conoscitivo" al punto 5.1 "Disciplina del PIT e verifiche di coerenza esterna" contiene una tabella di coerenza esterna con il PIT, in cui assume come riferimento normativo la disciplina di Piano del PIT previgente articoli da 14 a 19. Si ritiene pertanto necessario elaborare suddetto documento sulla base delle disposizioni di cui alla Disciplina di piano del PIT vigente di cui alla D.C.R. 37/2015.

Per quanto concerne le singole schede d'intervento, si esprime quanto segue:

Scheda n. 1 - Località Piedimonte/Lotto 44H

Con riferimento agli elaborati prodotti si fa presente che la documentazione cartografica dà atto esclusivamente dello 'stato vigente', senza presentare lo 'stato variato', diversamente le tabelle relative allo 'stato variato' di cui all'Allegato n. 1 alle Norme tecniche di attuazione recano la voce "44H - Inserimento nuova scheda lotto".



AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

Data

La scheda non evidenzia vincoli sovraordinati, dà atto che parte dell'ambito ricade nell'area degli *'Oliveti storici di Capanne'*, ed allega uno stralcio della veduta dell'area e dell'intorno, priva della sovrapposizione del perimetro del lotto oggetto di variante; questo non consente di visualizzare l'intervento rispetto alla vista aerea ed all'intorno. La proposta d'intervento dà atto dell'eliminazione dell'intero comparto 46R dal RU, con significativa diminuzione del carico urbanistico.

Premesso quanto sopra, si richiede di integrare la documentazione trasmessa al fine di produrre esaustiva e adeguata documentazione inerente i riferimenti cartografici e normativi al piano strutturale, utile ad inquadrare il complessivo contesto in cui si inserisce la variante e utile ad escludere eventuali profili di contrasto con il PS, introdurre la carta relativa allo *'stato variato'* dei comparti 44H e 46R, nonché argomentare le motivazioni che portano all'eliminazione del comparto 46R. Si ritiene utile individuare il lotto d'intervento rispetto all'area degli *'Oliveti storici di Capanne'*, e richiamare all'interno della scheda gli eventuali riferimenti al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvato con D.C.R. n. 37 del 27/3/2015.

A seguito degli approfondimenti conoscitivi richiamati, ed accertato che la disciplina della proposta d'intervento risulti coerente con il PS e con il PIT vigente, si ritiene necessario integrare la scheda norma con l'elaborazione di ulteriori prescrizioni, anche a modifica di quelle proposte, con particolare riferimento alle condizioni poste ai fini della limitazione dell'impatto sulle qualità ambientali, nonché al mantenimento degli esemplari vegetali (olivi) esistenti. Si ritiene inoltre opportuno integrare la scheda norma richiamando per esteso le prescrizioni in ordine agli interventi compensativi e mitigatori del RA della VAS e del NURV.

Scheda n. 2 - Località Porta/Comparto 48 R1

La scheda evidenzia la presenza del vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004 art. 142 - Aree tutelate per legge - lett. b). In merito si ricordano gli adempimenti relativi a *'Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio'* e relative procedure, di cui agli articoli 20 e 21 della Disciplina di Piano del PIT con valenza di Piano paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27/3/2015 e pubblicato sul Burt n. 28 del 20.5.2015.

Scheda n. 3 - Località Parlascio/Area commerciale - Lotto 24H

La previsione comporta l'ampliamento della superficie fondiaria del lotto 24H, mantenendo invariato il dimensionamento realizzabile in termini di SUL per attrezzature commerciali di nuovo impianto. Lo *'stato variato'* rappresenta l'eliminazione di un tracciato viario di penetrazione (soprapasso) con funzione di collegamento tra l'abitato di Cervaiolo e quello di Marina, previsione del RU vigente in recepimento degli obiettivi del piano strutturale. La proposta di variante comporta quindi lo *'stralcio'* della previsione dello svincolo stradale dalla cartografia del RU vigente, per quanto riguarda il tratto insistente sul lotto 24H, lasciando sospeso il tema del collegamento viario tra i due abitati, ovvero rimandando la soluzione della questione alla variante generale al PS ed al successivo Piano operativo e dichiarando testualmente *"la citata previsione non è ovviamente rimodulabile nell'ambito di una variante di carattere puntuale come lo è la presente."* La scheda norma *'stato variato'* di cui all'Allegato 1 alle NTA, inserisce inoltre una nuova destinazione per le attività commerciali, relativa a *'media struttura di vendita'*.

Quanto sopra premesso si rileva che la proposta stralcia una previsione del RU, in attuazione di una previsione di piano strutturale, ed in tal senso potrebbe configurarsi come variante al piano strutturale; l'eliminazione del tracciato viario costituisce modifica al regolamento urbanistico di entità tale da richiedere un *'programma delle attività di informazione e di partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione dell'atto di governo del territorio'* (cfr. *Avvio del procedimento* - art. 17 c. 3.e l.r. 65/2014); l'introduzione della previsione relativa a *'media struttura di vendita'* potrebbe presentare elementi di problematicità rispetto alla coerenza con il Piano strutturale, in ordine alla sussistenza della relativa s.u.l. nel dimensionamento di PS e di RU, alla verifica dei contenuti dell'articolo 29 della Disciplina di Piano del PIT *"La pianificazione territoriale in materia di*



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE URBANISTICA
E POLITICHE ABITATIVE

Settore pianificazione del territorio

AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

Data

commercio", ritenendo che tali verifiche debbano essere prodotte ed espressamente argomentate negli elaborati di variante.

Si allega il contributo del Settore Energia e Inquinamenti, riservandoci di fornire ulteriori considerazioni ed i contributi dei competenti settori regionali, che potranno pervenire ad integrazione della presente osservazione.

Il Funzionario
Architetto Lucia Meucci

Il Responsabile di P.O.
Architetto Alessandro Marioni



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione "Ambiente ed Energia"
Settore "Energia e Inquinamenti"

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 14/01/2016

Numero AOOGR/11050/N.060.030

Oggetto: Comune di Montignoso (MS) - Variante al Regolamento urbanistico per attività $\frac{1}{2}$ produttive contraddistinte da: Lotto 24H, Lotto 44H, Comparto 48 R 1 - Adozione ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014 con del. C.C. n. 68 del 3.12.2015 - procedura semplificata - Trasmissione contributi tecnici.

Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio
Arch. Antonella Turci

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

Via di Novoli, 26
50127 Firenze
Tel. +390554383852 fax +390554383389
renatalaura.caselli@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terre, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Si ricorda che il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER), per esigenze di tutela della risorsa aria, individua aree non idonee e criteri di installazione per impianti termici che utilizzano biomasse.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio di lunga durata, si ritrova i problemi di un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione.

Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

- *progressiva diminuzione di consumo di energia prodotta da fonti fossili + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO₂)*
- *abbattimento consumi e incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Gli obiettivi formalizzati sono la strategia UE al 2020 approvato nella seduta del Consiglio Europeo del 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% incremento produzione da fonti rinnovabili. Tale strategia fu declinata poi nelle direttive 2009/28/EC sulle rinnovabili, 2009/29/EC sulle emissioni in atmosfera ed, infine, 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Sono stati formalizzati anche i seguenti obiettivi di dettaglio; tali obiettivi si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su tutti i fronti, in particolare nel campo tecnologico:

- per l'efficienza energetica degli edifici (Direttiva 2010/31/CE): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e riqualificazione edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 (Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche). Il mancato raggiungimento degli obiettivi è sanzioni.

Se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come usualmente succede negli atti di Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche su obiettivi di maggior respiro e non sul minimo al 2020. A tale proposito si rimanda a quanto riportato nell'introduzione al Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2015, nonché alla strategia dell'Unione al 2030 (European Council 24/10/2014. Conclusions on 2030 Climate and Energy Policy Framework) e al 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885 Energy Roadmap 2050).

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

La Direttiva 2010/31/UE è il punto di riferimento attuale sulla qualità energetica in edilizia. La Direttiva dà due criteri diretti, di cui i Comuni devono tenere conto: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà congruamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

La Direttiva è stata già recepita a livello legislativo tramite una importante modifica, apportata con la Legge 90/2013, del Dlgs 192/2005. L'art. 4 comma 1 del Dlgs 192/2005, prevede l'emanazione di un decreto che stabilisca i nuovi requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici; fino alla entrata in vigore di tale decreto continua ad applicarsi il DPR 59/2009.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione della legge, oggi del Dlgs 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari.

Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto della parte prescrittiva dei succitati standard di qualità.

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del

rilascio del titolo edilizio.

Per il dlgs 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLgs sono ad oggi il cardine di una disciplina complessiva sul tema: eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del dlgs 28/2011. Se non adeguati sono già decaduti da tempo.

Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al dlgs 28/2011).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del Dlgs 28/2011, evitando prescrizioni diverse sullo stesso oggetto.

Gli obblighi si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, superfici adeguate, e il sopraccitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Le disposizioni dell'Unione europea sulla riduzione del consumo delle fonti fossili, considerano il collegamento alle reti di teleriscaldamento uno strumento valido per l'ottenimento di tale obiettivo.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 12 comma 7). Tale principio è stato svolto dalla LR.11/2011 in senso restrittivo in considerazione del particolare legame fra agricoltura e territorio in Toscana .
- Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla lr 11/2011, modificata dalla lr 56/2011 e completata dalla Delib. C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con Deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbero concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla legge regionale in materia di aree non idonee, e da quanto dettato dal PAER sempre sul tema. A titolo di esempio si ricorda che la LR.11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e ha stabilito che gli impianti fotovoltaici a terra superiori a 20 Kw, dovranno rispettare le distanze minime dettate dall'art. 6 della LR.11/2011 come modificata dalla LR.56/2011.

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di

qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”.

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal

gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli